TABELLE DELLE INDENNITÀ DI MEDIAZIONE

ORGANISMO DI MEDIAZIONE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI RIMINI

ai sensi del DM 150/2023, come da Regolamento approvato dal

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rimini in data 02.10.2025

*

Ciascuna parte è tenuta a corrispondere le **spese di avvio del procedimento**, le **indennità di mediazione per lo svolgimento del primo incontro**, secondo le tabelle del DM 150/2023 e qui sotto riportate, oltre alle **spese vive** (es. raccomandate per convocazione, ecc,), e per gli eventuali successivi incontri.

Tali importi sono dovuti dalla parte istante, al momento della presentazione della domanda di mediazione, dalla parte chiamata, al momento dell'adesione, almeno 3 giorni lavorativi prima del primo incontro.

Le spese di avvio sono dovute da ciascuna parte istante e da ciascuna parte convocata e sono corrisposte per centri di interesse.

La domanda di mediazione potrà essere protocollata solo a seguito del pagamento delle spese dovute dalla Parte Istante.

L'adesione si intende perfezionata solo a seguito del pagamento delle spese dovute dalla Parte Convocata.

SPESE DI AVVIO E DEL PRIMO INCONTRO DI MEDIAZIONE

MEDIAZIONI PER MATERIE OBBLIGATORIE E DELEGATE DAL GIUDICE

Valore della controversia	Spese di avvio (IVA esclusa)	Spese di avvio (IVA compresa)	Acconto spese mediazione primo incontro (IVA esclusa)	Acconto spese mediazione primo incontro (IVA compresa)	**Totale (con IVA)**
Fino a € 1.000	€ 32,00	€ 39,04	€ 48,00	€ 58,56	**€ 97,60**
Da € 1.001 a € 50.000	€ 60,00	€ 73,20	€ 96,00	€ 117,12	**€ 190,32**
Superiore a € 50.000	€ 88,00	€ 107,36	€ 136,00	€ 165,92	**€ 273,28**
valore indeterminabile basso, fino a € 1.000	€ 88,00	€ 107,36	€ 48,00	€ 58,56	**€ 165,92**
valore indeterminabile medio, da € 1.001 a € 50.000	€ 88,00	€ 107,36	€ 96,00	€ 117,12	**€ 224,48**
valore indeterminabile alto, superiore a € 50.000	€ 88,00	€ 107,36	€ 136,00	€ 165,92	**€ 273,28**

MEDIAZIONI VOLONTARIE O CONTRATTUALI

Valore della lite	Spese di avvio (IVA esclusa)	Spese di avvio (IVA compresa)	Acconto spese mediazione primo incontro (IVA esclusa)	Acconto spese mediazione primo incontro (IVA compresa)	**Totale (con IVA)**
Fino a € 1.000	€ 40,00	€ 48,80	€ 60,00	€ 73,20	**€ 122,00**
Da € 1.001 a € 50.000	€ 75,00	€ 91,50	€ 120,00	€ 146,40	**€ 237,90**
Superiore a € 50.000	€ 110,00	€ 134,20	€ 170,00	€ 207,40	**€ 341,60**
valore indeterminabile basso, fino a € 1.000	€ 110,00	€ 134,20	€ 60,00	€ 73,20	**€ 207,40**
valore indeterminabile medio, da € 1.001 a € 50.000	€ 110,00	€ 134,20	€ 120,00	€ 146,40	**€ 280,60**
valore indeterminabile alto superiore a € 50.000	€ 110,00	€ 134,20	€ 170,00	€ 207,40	**€ 341,60**

Spese vive per invio delle convocazioni:

- nessuna spesa, per convocazioni a mezzo pec (all'indirizzo fornito dalla parte istante)

- € 12,20 Iva inclusa, per ciascuna raccomandata nazionale AR
- € 18,30 Iva inclusa, per ciascuna raccomandata internazionale AR

Eventuali integrazioni verranno comunicate dalla Segreteria, entro la data del primo incontro.

I pagamenti delle spese di avvio del procedimento e delle spese vive andranno effettuati **a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate**:

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI RIMINI - IBAN IT52U0899524210000000223818, indicando come causale nome+cognome parte istante – nome+cognome parte chiamata

La rinuncia di una o entrambe le Parti alla procedura di mediazione, anche prima dello svolgimento del primo incontro, non dà luogo al rimborso delle indennità versate.

In caso di mancato pagamento delle spese di avvio e di primo incontro, la domanda si intende rinunciata senza diritto di rimborso di quanto già versato.

*

Se il **primo incontro si conclude senza il raggiungimento dell'accordo conciliativo** e il procedimento non prosegue con incontri successivi, **non è dovuto alcun altro importo**, oltre a quanto già corrisposto per il primo incontro.

Se il **primo incontro si conclude con il raggiungimento dell'accordo conciliativo**, **sono dovute da ciascuna parte, le ulteriori spese di mediazione,** nella misura determinata ai sensi del D.M. 150/2023, come da Tabella sotto riportata, in relazione allo scaglione di riferimento e aumentate del 10%.

Se il **procedimento prosegue con incontri successivi al primo e si conclude senza conciliazione** sono dovute le ulteriori spese di mediazione, nella misura determinata ai sensi del D.M. 150/2023, come da Tabella sotto riportata, in relazione allo scaglione di riferimento detratte le spese di mediazione per il primo incontro.

* * *

SPESE PER LO SVOLGIMENTO DEGLI INCONTRI SUCCESSIVI E CONCILIAZIONE AL PRIMO INCONTRO

Per lo svolgimento degli incontri successivi al primo, **saranno dovute le ulteriori spese di mediazione**, nella misura determinata ai sensi del D.M. 150/2023, come da Tabella sotto riportata, in relazione allo scaglione di riferimento in proporzione al valore della lite, tra i minimi e i massimi dello scaglione di riferimento.

Nel caso di accordo raggiunto agli incontri successivi al primo, le ulteriori spese di mediazione, detratte le spese di mediazione per il primo incontro, sono maggiorate del 25% e possono essere ulteriormente maggiorate del 20% in ragione dell'esistenza di almeno uno dei seguenti criteri:

1. Esperienza e competenza del Mediatore designato su concorde indicazione delle parti;
2. Complessità delle questioni oggetto della procedura, quali l'impegno richiesto al Mediatore, valutabile anche, ma non esclusivamente, in base al numero degli incontri

Le parti sono solidalmente obbligate a corrispondere all'Organismo di Mediazione le ulteriori spese di mediazione in caso di conciliazione o di prosecuzione del procedimento con incontri successivi al primo.

Tabella A del DM 150/2023 – **ULTERIORI INDENNITA' PER MEDIAZIONI OBBLIGATORIE O DELEGATE DAL GIUDICE**

(I valori indicati sono al netto dell'acconto spese di mediazione corrisposte per il primo incontro)

VALORE DELLA CONTROVERSIA	CON ACCORDO AL PRIMO incontro aumento 10% (iva esclusa)	CON ACCORDO AL PRIMO incontro aumento 10% (iva inclusa)	con ACCORDO OLTRE IL PRIMO INCONTRO, aumento del 25% (iva esclusa)	con ACCORDO OLTRE IL PRIMO INCONTRO aumento del 25% (iva inclusa)	per MANCATO ACCORDO OLTRE il primo incontro (IVA esclusa)	per MANCATO ACCORDO OLTRE il primo incontro (iva inclusa)
Fino a € 1.000,00	48,00 + 4,48 (10%) = 52,80	52,80+11,62(iva)= **64,42**	48,00+12,00(25%)= 60,00	60,00+13,20 (iva)= **73,20**	48,00	48,00+10,56 (iva)= **58,56**
Da € 1.001,00 a € 5.000,00	84,00+8,40(10%)= 92,40	92,40+20,33(iva)= **112,73**	84,00+21,00(25%)= 105,00	105,00+23,10(iva) = **128,10**	84,00	84,00+18,48 (iva)= **102,48**
Da € 5.001,00 a € 10.000,00	196,00+19,60(10%)= 215,60	215,60+47,43(iva)= **263,03**	196,00+49,00(25%)= 245,00	245,00+53,90= **298,90**	196,00	196,00+43,12 (iva)= **239,12**
Da € 10.001,00 a € 25.000,00	368,00+36,80(10%)= 404,80	404,80+89,06(iva)= **493,86**	368,00+92,00(25%)= 460,00	460,00+101,20(iva)= **561,20**	368,00	368,00+80,96(iva)= **448,96**
Da € 25.001,00 a € 50.000,00	672,00+67,20(10%)= 739,20	739,20+162,62(iva)= **901,82**	672,00+168,00(25%)= 840,00	840,00+184,80(iva)= **1.024,80**	672,00	672,00+147,84(iva)= **819,84**
Da € 50.001,00 a € 150.000,00 anche per valore indeterminabile	944,00+94,40(10%)= 1.038,40	1.08,40+228,45(iva)= **1.266,85**	944,00+236,00(25%)= 1.180,00	1.180,00+259,60(iva)= **1.439,60**	944,00	944,00+207,68(iva)= **1.1151,68**
Da € 150.001,00 a € 250.000,00	1.464,00+146,40(10%)= 1.610,40	1.610,40+354,29(iva)= **1.964,69**	1.464,00+366,00(25%)= 1.830,00	1.830,00+402.60(iva)= **2.232,60**	1.464,00	1.464,00+622,08(iva)= **1.786,08**
Da € 250.001,00 a € 500.000,00	2.424,00+242,40(10%)= 2.666,40	2.666,40+586,61(iva)= **3.253,01**	2.424,00+606,00(25%)= 3.030,00	3.030,00+666,60(iva)= **3.696,60**	2.424,00	2.424,00+533,28(iva)= **2.957,28**
Da € 500.001,00 a € 1.500.000,00	3.264,00+326,40(10%)= 3.590,40	3.590,40+789,89(iva)= **4.380,29**	3.264,00+816,00(25%)= 4.080,00	4.080,00+1.897,60(iva)= **4.977,60**	3.264,00	3.264,00+718,08(iva)= **3.982,08**
Da € 1.500.001,00 a € 2.500.000,00	4.304,00+430,40(10%)= 4.734,40	4.734,40+1.041,57(iva)= **5.775,97**	4.304,00+1.076,00(25%)= 5.380,00	5.380,00+1.183,60(iva)= **6.563,60**	4.304,00	4.304,00+946,88(iva)= **5.250,88**
da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00	6.464,00+646,40(10%)= 7.110,40	7.110,40+1.564,29(iva)= **8.674,69**	6.464,00+1.616,00(25%)= 8.080,00	8.080,00+1.777,60(iva)= **9.857,60**	6.464,00	6.464,00+1.422,08(iva)= **7.886,08**
valore indeterminabile basso, fino a € 1.000	1.032,00+103,20(10%)= 1.135,20	1.135,20+249,74(iva**)= 1.384,94**	1.032,00+258,00(25%)= 1.290,00	1.290,00+283,80(iva)= **1.573,80**	1.032,00	1.032,00+227,04(iva)= **1.259,04**
valore indeterminabile medio, da € 1.001 a € 50.000	984,00+98,40(10%)= 1.082,40	1.082,40+238,13(iva**)= 1.320,53**	984,00+246,00(25%)= 1.230,00	1.230,00+270,60(iva)= **1.500,60**	984,00	984,00+216,48(iva)= **1.200,48**
valore indeterminabile alto superiore a € 50.000	944,00+94,40(10%)= 1.038,40	1.038,40+228,45(iva**)= 1.266,85**	944,00+236,00(25%)= 1.180,00	1.180,00+259,60(iva)= **1.439,60**	944,00	944,00+207,68(iva)= **1.151,68**

Tabella A del DM 150/2023 – **ULTERIORI INDENNITA' PER MEDIAZIONI VOLONTARIE O CONTRATTUALI**

(I valori indicati sono al netto dell'acconto spese di mediazione corrisposte per il primo incontro)

VALORE DELLA LITE	CON ACCORDO AL PRIMO incontro aumento 10% (iva esclusa)	CON ACCORDO AL PRIMO incontro aumento 10% (iva inclusa)	con ACCORDO OLTRE IL PRIMO INCONTRO aumento del 25% (iva esclusa)	con ACCORDO OLTRE IL PRIMO INCONTRO con aumento del 25% (iva inclusa)	per MANCATO ACCORDO OLTRE il primo incontro (IVA esclusa)	per mancato accordo oltre il primo incontro (iva inclusa)
Fino a € 1.000,00	60,00+6,00= 66,00	66,00+15,52= **80,52**	60,00+15,00=75,00	75,00+16,50=**91,50**	60,00	60,00+13,20=**73,20**
Da € 1.001,00 a € 5.000,00	105,00+10,50=115,50	115,50+25,41=**140,91**	105,00+26,25=131,25	131,25+28,88=**160,13**	105,00	105,00+23,10=**158,10**
Da € 5.001,00 a € 10.000,00	245,00+24,50=269,50	269,50+59,29=**328,79**	245,00+61,50=306,25	306,25+67,38=**373,63**	245,00	245,00+53,90=**298,90**
Da € 10.001,00 a € 25.000,00	460,00+46,00=506,00	506,00+111,32=**617,32**	460,00+115,00=575,00	575,00+126,50=**701,50**	460,00	460,00+101,20=**561,20**
Da € 25.001,00 a € 50.000,00	840,00+84,00=924,00	924,00+203,28=**1.127,28**	840,00+210,00=1.050,00	1.050,00+231,00=**1.281,00**	840,00	840,00+184,80=**1.024,80**
Da € 50.001,00 a € 150.000,00 anche per valore indeterminabile	1.180,00+118,00=1.298,00	1.298,00+285,56=**1.583,56**	1.180,00+295,00=1.475,00	1.475,00+324,50=**1.799,50**	1.180,00	1.180,00+259,60=**1.439,60**
Da € 150.001,00 a € 250.000,00	1.830,00+183,00=2.013,00	2.013,00+442,86=**2.455,86**	1.830,00+457,50=2.287,50	2.287,50+503,25=**2.798,75**	1.830,00	1.830,00+464,20=**2.574,20**
Da € 250.001,00 a € 500.000,00	3.030,00+303,00=3.333,00	3.333,00+733,26=**4.066,26**	3.030,00+757,50=3.787,50	3.787,50+833,25=**4.620,75**	3.030,00	3.030,00+666,60=**3.696,60**
=4.977,60Da € 500.001,00 a € 1.500.000,00	4.080,00+408,00=4.488,00	4.488,00+987,36=**5.475,36**	4.080,00+1.020,00=5.100,00	5.100,00+1.122,00=**6.222,00**	4.080,00	4.080,00+897,60=**4.977,60**
Da € 1.500.001,00 a € 2.500.000,00	5.380,00+538,00=5.918,00	5.918,00+1.301,96=**7.219,96**	5.380,00+1.345,00=6.725,00	6,725,00+1.479,50=**8.204,50**	5.380,00	5.380,00+1.183,60=**6.563,60**
da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00	8.080,00+808,00=8.888,00	8.888,00+1.955,36=**10.843,36**	8.080,00+2.020,00=10.100,00	10.100,00+2.222,00=**12.322,00**	8.080,00	8.080,00+1.777,60=**9.857,60**
valore indeterminabile basso, fino a € 1.000	1.290,00+129,00=1.419,00	1.419,00+312,18=**1.731,18**	1.290,00+322,50=1.612,50	1.612,50+354,75=**1.967,25**	1.290,00	1.290,00+283,80=**1.573,80**
valore indeterminabile medio, da € 1.001 a € 50.000	1.230,00+123,00=1.353,00	1.353,00+297,00=**1.650,00**	1.230,00+307,50=1.537,50	1.537,50+338,25=**1.875,75**	1.230,00	1.230,00+270,60=**1.500,60**
valore indeterminabile	1.180,00+118,00=1.298,00	1.298,00+285,56=**1.583,56**	1.180,00+295,00=1.475,00	1.475,00+324,50=**1.799,50**	1.180,00	1.180,00+259,60=**1.439,60**

alto superiore a € 50.000						

Per le mediazioni di valore superiore ad € 5.000.000,00 per lo scaglione minimo si applica un coefficiente dello 0,2%, per lo scaglione massimo dello 0,3%.

Quando il valore della controversia **è indeterminabile si applica lo scaglione da euro 50.001,00 a euro 150.000,00.**

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'art. 5, c. 1 del D.Lgs. n. 28/2010 o quando è demandata al giudice, **anche le ulteriori indennità di mediazione sono ridotte di un quinto.**

Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile.

La domanda di mediazione contiene l'indicazione del suo valore, in conformità ai criteri previsti dagli artt. da 10 a 15 del c.p.c.. Quando tale indicazione non è possibile, la domanda indica le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore.

L'atto di adesione che introduce un'ulteriore domanda ne indica il valore, in conformità ai criteri previsti dagli artt. da 10 a 15 del c.p.c.. Quando tale indicazione non è possibile l'atto di adesione indica le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore.

Quando la domanda o l'atto di adesione non contengono le indicazioni sul valore, o le parti non concordano sul suo valore, o sono stati applicati in modo errato i criteri previsti dagli artt. da 10 a 15 del c.p.c., il valore della lite è determinato dall'Organismo con atto comunicato alle parti.

Il valore della lite può essere nuovamente determinato dal Responsabile dell'Organismo, su indicazione delle parti o su segnalazione del Mediatore, quando sopravvengono nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle parti nel corso del procedimento.

Il valore dell'accordo di conciliazione è determinato, quando necessario, sulla base dei criteri di cui ai commi da 1 a 4 dell'art. 29 del D.M. n. 150/2023. Quando l'accordo definisce questioni ulteriori rispetto a quelle considerate per la determinazione del valore del procedimento o ne aumenta il valore, il Responsabile dell'Organismo ne determina il valore dandone comunicazione alle parti.

Ai fini della individuazione dei soggetti tenuti al pagamento delle spese di mediazione, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi, il Responsabile dell'Organismo li considera come una parte unica.

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell'art. 5, comma 1, ovvero dell'art. 5 – quater, comma 2 del D. Lgs. n. 28/2010, **non è dovuta alcuna indennità di mediazione dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato** nei limiti e nei termini di cui alle disposizioni del Capo II bis del medesimo decreto. **Sono sempre dovute le spese vive documentate.**

*

Per il calcolo delle spese di mediazione, si invita a consultare il calcolatore messo a disposizione dal Coordinamento della Conciliazione Forense, all'indirizzo: https://calcolatorespesemediazione.it oppure https://www.avvocatoandreani.it/servizi/calcolo-spese-di-mediazione.php

*

AGEVOLAZIONI FISCALI

Ai sensi del D.Lgs 28/10 e ss.mm.ii, alle parti del procedimento di mediazione, quando è raggiunto l'accordo di conciliazione, è riconosciuto un credito di imposta commisurato all'indennità corrisposta agli organismi di mediazione ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4, del medesimo decreto legislativo, fino a concorrenza di € 600,00. In caso di mancato accordo, il credito di imposta è ridotto del 50%.

Nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità ai sensi degli articoli 5, comma 1, e 5-quater del predetto decreto legislativo, in caso di raggiungimento dell'accordo, è riconosciuto un ulteriore credito di imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l'assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di € 600,00.

Ai sensi dell'art. 20, comma 2, d. lgs. n. 28/2010, i crediti di imposta indicati alle lett. a) e b) sono utilizzabili dalla parte nel limite complessivo di € 600,00 per procedura, e fino ad un importo massimo annuale di € 2.400,00 per le persone fisiche e di € 24.000,00 per le persone giuridiche; gli stessi crediti di imposta, in caso di insuccesso della mediazione, sono ridotti della metà.

Alle parti del procedimento di mediazione, è riconosciuto un ulteriore credito di imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell'importo versato e fino a concorrenza di € 518,00.

Per accedere ai benefici previsti dal credito d'imposta regolati dal DM del 1 Agosto 2023, il beneficiario dovrà produrre entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di conclusione della procedura di mediazione - tramite una piattaforma messa a disposizione dal Ministero della giustizia disponibile alla pagina https://lsg.giustizia.it/ - la fattura emessa dall'Organismo di Mediazione (intestata al beneficiario), prova dell'avvenuto pagamento, i dati identificativi della procedura di mediazione e il suo esito.

A tal fine, il presente Organismo emetterà fattura alle parti in mediazione che hanno effettuato i relativi pagamenti.

Il pagamento delle indennità e la richiesta di emissione di fatture a soggetti diversi dalle parti coinvolte in mediazione potrebbe non consentire l'accesso ai benefici previsti dal credito d'imposta.

Si ricorda infine che tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura; il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di €.100.000,00; l'imposta è dovuta solo per la parte eccedente.

*

Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di nomina di uno o più mediatori.

*

COMPENSO DELL'ESPERTO ed ulteriori eventuali costi

Il compenso per l'esperto di cui all'art. 8 c.7 Dlgs 28/2010 deve essere corrisposto dalle parti entro la chiusura del procedimento di mediazione, in parti uguali tra le parti e in solido tra loro, salvo accordi diversi.

Gli eventuali ulteriori costi connessi a particolari esigenze e/o necessità della specifica mediazione (esempio: nomina di consulente, traduzioni simultanee, spese di trasferta per incontri fuori sede, assistenza di pubblico ufficiale, ecc..). Le suddette somme, in assenza di accordo diverso, sono di esclusiva spettanza, delle parti richiedenti tali servizi o se richiesti da entrambe le parti in solido tra loro, e devono essere corrisposte al momento del conferimento dell'incarico o dell'espletamento dell'incombente, salvo diversi accordi.

*

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1 (e 2, ndr), all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si stata ammessa in via anticipata al patrocinio a spese dello Stato.